INTERESSANTE GIUNTA

ALL' ALLEGAZIONE

SUL CREDITO DEL GIÀ P. DE VICARIIS,

e cessionarii de' cessionarii di esso.





Sull' allegato diritto per gli alimenti *loco legitimae*, che si pretende attribuire al fu P. D. Giuseppe, come secondogenito sopra il fedecommesso la Morella scaduto al fu D. Ferdinando de Vicariis qual primogenito, e nelle sue mani quindi reso libero,

Avvertenze in fatto.

Costa che nel 1779 quando il fu P. de Vicariis alla occasione della professione dei voti monastici emetteva la rinunzia a favore di suo padre Marchese D. Giovannicola, e si riservava l'annua prestazione in ducati 80, il fedecommesso la Morella non possedevasi già dal rinunziatario Marchese Giovannicola.

Costa che neanche posteriormente il Marchese Giovannicola (che raccolse i dritti rinunziati dal P. D. Giuseppe) ebbe la goduta del

fedecommesso, perciocchè premorì alla madre sua Marchesa Annamaria, godente di esso fin dal 1763.

Costa che alla di costei morte il fedecommesso la Morella per effetto della chiamata fedecommessaria scadde a D. Ferdinando de Vicariis nipote *ex filio* Giovannicola, e primogenito.

Costa che durante il godimento che del fedecommesso la Morella aveva Ferdinando, avvenne la emanazione della legge abolitiva delle sostituzioni nel 1807, e con posteriore decreto del 1808, inteso il curatore dato a coloro cui riguardar poteva il favore delle riserve fatte cogli articoli 2 e seguenti della legge anzidetta, fu dichiarato libero spettatario del fondo la Morella, stante la mancanza delle persone, cui le fatte riserve riferivansi.

Costa che non prima del 1826 il P. D. Giuseppe chiese per la prima volta la prestazione annua dei ducati 80, cui furono condannati i figli di Ferdinando con un arretro di 31 anni.

Costa che con decisione della G. C. civile del 1833 in cui fu parte il P. D. Giuseppe, vennero dichiarati D. Biaggio, e gli eredi di D. Francesco per eredi puri e semplici di Anna Maria de Vicariis, a causa che fu liquidato possedere *dieci magazzini* fra gli altri beni liberi della medesima — Costa d'altronde che gli attuali de Vicariis debitori spro-

priati posseggono altre non lievi proprietà non ancora vendute.

Costa infine che il P. de Vicariis dopo avere ripartita tal ragione creditoria tra coloro che il circuivano, di anni 86 non ha guari morì.

Osservazioni in merito.

I.

Dopo la morte del preteso avente dritto ad essere alimentato dal godente il fedecommesso la Morella, dopo la estinzione del fedecommesso verificata ormai da 40 anni, il mettere avanti l'insussistente dritto per gli alimenti in un giudizio di concorso di creditori per la prima volta in appello è inutile, che anzi cosa strana.

II.

Ed inconcepibile ancora apparirà, ove piaccia per un momento fermarsi a considerare l'obbligo che *il Monastero avea di alimentare il P. D. Giuseppe*, e la estensione di quest'obbligo; e sul proposito piaccia rileggere quanto è scritto alla pag. 39 dell' allegazione.

III.

L' invocata autentica *Res quae* dispone, che le cose le quali *subjacent restitutioni prohi-*

bentur alienari vel obligari. Sed si liberis, portio legitima non sufficit ad dotis sive donationis propter nuptias obligationem, permittitur res praedictas in eam causam alienare vel obligare pro modo honestati personarum congruo. Perlochè è sol vero che, laddove la legittima porzione dovuta libera ai figli del fedecommettente, non bastasse per l' assicurazione della dote o della donazione *propter nuptias*, era in questo caso permesso obbligare *sussidiariamente* i beni del fedecommesso. Per identità di ragione fu quindi ancora permesso alienare ed obbligare i beni del fedecommesso a causa degli alimenti pe' figli del fedecommettente, come assicura Accursio sulla citata autentica, e riferisce l' autorità di Bartolo, Baldo, Angelo, Paolo di Castro e Giasone.

Laonde due estremi debbono concorrere perchè possa riconoscersi nei secondogeniti un dritto *reale*, e che stasse *in luogo della legittima*, contro il primogenito godente di un maggiorato, e *sopra i beni vincolati* per la prestazione degli alimenti *jure actionis*, cioè, di essere figli del fedecommettente, ai quali solo costui doveva la legittima; e l' altro estremo, di esservi mancanza di beni liberi.

Quindi si distinsero quegli alimenti che si dovevano al figlio del fedecommettente comechè dovuti *jure actionis*, da quelli che si dovevano *officio judicis* a tutte le altre persone strettamente congiunte col primogenito go-

dente il maggiorato. Ed al proposito il Surd. nel suo trattato degli alimenti tit. 3.° quist. 3.ª scrive *aliquando enim majoratus instituitur ab ascendente, et eo qui ad legitimam tenetur, et tunc secundogenitorum alimenta succedunt loco legitimae, et verificatur limitatio, daturque actio pro eis, et aliquando majoratus instituitur ab eo, qui nulli debet legitimam, ut in transversali, at eo casu alimenta solo Judicis officio petuntur, et non succedunt loco legitimae; et eadem est differentia, quando majoratus instituitur in omnibus bonis, vel solum in bonis liberis dempta sc. legitima filiorum:* e cita l' autorità di Lud. Molin. che egli adotta e spiega.

Ragionata è ancor molto la dottrina di Larrea nella dec. 47 n.° 21. *Cum vero patruus, aut alter collateralis petit alimenta a possessore, cujus instituitur ei legitimam non deberet, nec alimenta, quia post ejus mortem fuit procreatus, tunc nulla est alendi obligatio, quia respecta ejus descendentis, qui tempore mortis in rerum natura non fuit, qualitas haec obligationis alimentorum considerari non potest, argumento leg. ejus, qui in Provincia ff. si certum petat. Nec in majoratu considerari potest obligatio realis, quae non habeat originem ab institutore, Molin. dict. cap. 15 num. 59, et verior sententia est bona majoratus, non esse obligata ad alimenta, nec dotem eorum, qui tempore mortis institu-*

toris majoratus non extabant, *et ita limitandam decisionem auth. res*, *quae Cod. comm. de legat. notavit Bald.*

Ed in conferma della regola doversi gli alimenti dal primogenito al secondogenito figlio del fedecommettente *loco legitimae et jure actionis*, stà la eccezione e limitazione da tutti gl' interpetri e dottori riconosciuta (dei quali fa interminabile enumerazione il Fusar., quest. 536 n.° 7), cioè, quando *filius gravatus consumpsisset legitimam*, *et Trebellianicam male utendo, quia tunc non erit subveniendum cum alienatione bonorum fideicommissi.*

Ed a vieppiù marcare la differenza che passa tra gli alimenti dovuti *jure actionis et loco legitimae*, da quelli dovuti *officio Judicis*, invocasi la conclusione della quest. 27 tit. I. Surd. de alimentis. *Haec omnia vera sunt*, *quoad hac ne teneatur tamquam primogenitus alere et si talis primogenitus ea sit conjunctione sanguinis obstrictus*, *qua tenetur conjunctum alere, erit locus aliis, quae per nos dicta sunt* : *sat est autem*, *quod non teneatur UTI PRIMOGENITUS*, *NEC DE BONIS PRIMOGENITURÆ* : invocasi la comune sentenza di coloro che scrissero sull' autent. *res quae*, Molin. Mieres. Tiraquel. Torr., cioè che questi alimenti di seconda specie si debbono *dalle rendite* del fedecommesso, riconosciuta ora qual legge per la sanzione di essa contenuta nell' art. 961 LL. CC. in vigore ;

e nommai in proprietà di parte dei beni del fedecommesso, come quelli della prima specie. Nè potrebbe la cosa diversamente andare perciocchè la *equità del giudice* costringe il possessore del maggiorato men come tale, che per vincoli di sangue ad alimentare i suoi congiunti anche collaterali, e nel fine di conservare lo splendore e dignità della famiglia. Perciocchè il divieto del testatore d'alienare i beni fedecommessati resterebbe pienamente eluso, laddove si ammettessero le continue detrazioni di parte de' beni fedecommessati per gli alimenti dovuti non meno ai secondogeniti figli del fedecommettente, ma benanche ai secondogeniti fratelli di ciascun gravato.

Per locchè non è lecito dubitare del primo estremo richiesto, come sopra fu annunciato, perchè si avesse diritto dal secondogenito a richieder dal primogenito *parte dell' immobile* fedecommessato (o del suo *prezzo*, che vale lo stesso) a causa di alimenti, cioè di esser figlio del fedecommettente giusta la lettera dell' autent. *res quae*, e le allegate ragioni e dottrine — Ma il P. D. Giuseppe non fu certamente figlio di Matteo Majorino institutore del maggiorato la Morella nel 1623 — E perciò, che il reclamato diritto *loco legitimae*, e colle prerogative che la porzione riservata accompagna, non stava nel P. D. Giuseppe, e molto meno ne' *cessionarii de' cessionarii* di costui.

IV.

I stessi avversarì poi convengono del debito concorso dell'altro estremo, cioè, MANCANZA DI BENI LIBERI, nè si potrebbe disconvenire per la testuale disposizione della sopra scritta autentica, e letto l'art. 961 LL. CC. Ma come dubitare della esistenza di beni liberi nella famiglia de Vicariis, quando che, fra gli altri titoli esibiti dallo stesso P. de Vicariis, avvi quello del XI Gennajo 1790 con cui il Marchese Giovannicola si dimise dall' amministrazione dei beni di famiglia, e ne investì il suo figlio primogenito D. Ferdinando, ed ove i beni liberi sono specificati, nonchè i soggetti in questi termini « *delle terre risaie denominate le Carrara site nella piana di Salerno; dei magazzini, delle botteghe, dell' orto, del giardino siti nella stessa Città fuori Portanova; della masseria, e delle selve site in Angri dette Casa Lanario; di tutte le partite di arrendamenti; dei padronati della estinta famiglia di Capograsso, e dell' usufrutto del maggiorato sulla masseria della Morella sita nella piana di Montecorvino.*

Vero è che parte dei beni medesimi furono venduti dopochè Giovannicola de Vicariis cadde in patrimonio; ma benanche è vero che giunse a sottrarre altra porzione che si dichiarò rendere ducati 260 annui, oltre varì capitali ed i frutti del fedecommesso la Morella,

comechè risulta dall' istrumento di convenzione del 1795 passata coi creditori.

Nè si dica che la porzione di beni dalla vendita sottratta si apparteneva *ad altri fedecommessi, nè libera era*, dappoichè è una verità di legge assicurata da solenne giudicato contenuto nelle decisione del xxv Luglio 1833 resa sulle conclusioni dello stesso P. de Vicariis, cioè, *porzione dei beni che allora, possedevano i debitori spropriati, si appartenevano ad Annamaria de Vicariis, fra quali dieci magazzini fuori Portanova ;* e perciò vennero dichiarati eredi puri e semplici di costei.

E la esistenza di beni liberi costituisce attualmente ancora un *fatto permanente* , di cui gli stessi cessionarii del Monaco hanno esibita pruova *col pegnorare* non solo l'immobile la Morella, ma ben *altri cinque fondi*, di cui poi non fu l'aggiudicazione diffinitiva proclamata.

È perciò che l' allegato dritto per gli alimenti attribuito al fu P. D. Giuseppe come secondogenito , star non poteva sull' immobile fedecommessato la Morella nella esistenza di altri beni in famiglia.

V.

Vanamente s' invoca l' art. 6 della legge del 1807 abolitiva delle sostituzioni, nella circostanza che il P. de Vicariis non era chiamato al fedecommesso , e tanto meno fra gli

ulteriori non contemplati nell' art. 3 di detta legge (ossia i nipoti e pronipoti); quandochè a favore di esso P. D. Giuseppe il fondo già fedecommessato la Morella non era *gravato di un redito vitalizio* COSTITUITO IN LEGITTIMO MODO , e tal da obbligare il futuro chiamato; e quandochè il favore accordato agli ulteriori chiamati non compresi nell' art. 3 , a pro dei quali il fedecommesso in effetti era gravato di un redito vitalizio di potere , cioè , di ridurlo in capitale fra il periodo e colle norme fissate, non si estese , che anzi espressamente si negò a coloro che avevano professati voti monastici. Del resto parlare di trasmissione a favore dei figli maschi chiamati; del dritto degli ulteriori chiamati, godenti o nò di un redito vitalizio, è inutil cosa , perciocchè il dritto dei primi alla trasmissione , nonchè dei secondi alla capitalizzazione de' redditi vitalizj *costituiti* , accordato dalla legge del 1807 , venne meno all'apparire del Codice civile.

VI.

Finalmente rammentasi che di alimenti si parla dopo la morte del P. D. Giuseppe, cioè di colui che dovevasi alimentare. Rammentasi la leg. de alimentis Cod. de transactionibus « *de alimentis praeteritis si quaestio deferatur, transigi potest: de futuris autem sine praetore seu praeside, interposita transactio nulla aucto-*

ulteriori non contemplati nell' art. 3 di detta legge (ossia i nipoti e pronipoti) ; quandochè a favore di esso P. D. Giuseppe il fondo già fedecommessato la Morella non era *gravato di un redito vitalizio* COSTITUITO IN LEGITTIMO MODO , e tal da obbligare il futuro chiamato ; e quandochè il favore accordato agli ulteriori chiamati non compresi nell' art. 3 , a pro dei quali il fedecommesso in effetti era gravato di un redito vitalizio di potere , cioè , di ridurlo in capitale fra il periodo e colle norme fissate, non si estese , che anzi espressamente si negò a coloro che avevano professati voti monastici. Del resto parlare di trasmissione a favore dei figli maschi chiamati; del dritto degli ulteriori chiamati , godenti o nò di un redito vitalizio, è inutil cosa , perciocchè il dritto dei primi alla trasmissione , nonchè dei secondi alla capitalizzazione de' redditi vitalizj *costituiti* , accordato dalla legge del 1807 , venne meno all'apparire del Codice civile.

VI.

Finalmente rammentasi che di alimenti si parla dopo la morte del P. D. Giuseppe, cioè di colui che dovevasi alimentare. Rammentasi la leg. de alimentis Cod. de transactionibus « *de alimentis praeteritis si quaestio deferatur, transigi potest : de futuris autem sine praetore seu praeside, interposita transactio nulla aucto-*

ritate juris censetur; e la ragione BALDO l'assegna per sommario della legge stessa, cioè, *quia ex futuris alimentis pendet vita hominis, non ex praeteritis*. Laonde i giureconsulti tutti convennero *et quamvis alimenta praeterita peti nequeant, si judicis officio debeantur, secus tamen est, si jure actionis, ut ex contractu vel testamento praestanda sunt*. E con continue decisioni fu risoluto che gli alimenti passati non sono privilegiati sotto niun rapporto: *cum casus hic accidisset in S. C. judicavimus hanc limitationem non procedere quo ad alimenta praeterita* CUM IN EIS OMNIS FAVOR CESSET. De Franchis decis. 203.

Conchiusione.

Sembra quindi evidentemente dimostrato, non stare l'allegato dritto per gli alimenti *loco legitimae* attribuito al fu P. de Vicariis; e che quella riservata prestazione di ducati 80, sopra il prezzo de' beni *non rinunziati* (ossia fedecommesso la Morella) essere immeritevole della sostenuta privilegiata graduazione.

Napoli VIII Marzo 1844.

Matteo Joele.